

DGRV 2621 del 18.12.2012

Accordo
tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e il Centro di Fisiokinesiterapia srl
per l'assistenza specialistica ambulatoriale

Premesso:

- che il Centro di Fisiokinesiterapia srl, con sede legale a Treviso (TV), per le sedi operative di Treviso e Mogliano Veneto è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria ambulatoriale per la specialità di medicina fisica e riabilitativa con provvedimenti del Comune di Treviso, n. 24/09 del 20.10.2009, e del Comune di Mogliano Veneto, n. 29269 del 10.10.2011, e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù delle delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 3276 del 21.12.2010 e n. 898 del 22.05.2012 per l'erogazione della funzione di cui sopra esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2621/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in corso di approvazione da parte della Regione;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 3.05.2013 è stato disposto di stipulare il presente accordo per il biennio 2013-2014;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Azienda Ulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso (di seguito "azienda"), con sede legale in Treviso, Borgo Cavalli 42, C.F./P.IVA. 03084880263, in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. 342 del 3.05.2013 dal legale rappresentante, Direttore Generale;

e

il Centro di Fisiokinesiterapia srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Treviso (TV), via della Liberazione 34, C.F./P.IVA 01228550263, nella persona dell'Ing. Giorgio Piovesan, nato a Treviso

il 18/05/1958, C.F. PVSGRG58E18L407N, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.



SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda Ulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'Azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'Azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- 
- o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, di 60 giorni, dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il biennio 2013-2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non



- produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Ulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda Ulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.


Treviso, li 17/6/2013

Per l'Azienda ULSS n. 9
Il Dirigente Responsabile
Servizio Gestione Rapporti in Convenzione
dott.ssa Alessandra Da Re



Per il Centro di Fisiokinesiterapia srl
Il Legale Rappresentante

Ing. Giorgio Piovesan



PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA SRL

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 342 DEL 30/5/2013

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL BIENNIO 2013-2014

VOLUME ANNO: 2013 e 2014

BRANCA	PRESTAZIONI		TARIFFA EURO	VALORE ANNUALE PRESTAZIONI	
	CODICE	DEFINIZIONE		NUMERO PRESTAZIONI	EURO
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta	€ 30,80	387	€ 11.919,60
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	€ 14,25	1.400	€ 19.950,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	€ 20,50	8.500	€ 174.250,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO. Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	€ 5,95	17.998	€ 107.088,10
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 11,40	37.328	€ 425.539,20
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 22,80	18.080	€ 412.224,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE. Manipolazione della colonna vertebrale (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare	€ 15,70	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI. Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni (ciclo di tre sedute) Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare	€ 9,80	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	€ 12,55	216	€ 2.710,80
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - SOSTITUISCE PREST. 93.19.1. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 11,40	839	€ 9.564,60
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.19.4	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - SOSTITUISCE PREST. 93.19.2. Per seduta collettiva di 20 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	€ 3,20	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 14,25	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.22.1	REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI STATICA e/o dinamica e di cast compreso il materiale di realizzazione	€ 53,45	70	€ 3.741,50
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.26	RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI.	€ 8,75	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 2,30	5.493	€ 12.633,90

BRANCA	PRESTAZIONI		TARIFFA EURO	VALORE ANNUALE PRESTAZIONI	
	CODICE	DEFINIZIONE		NUMERO PRESTAZIONI	EURO
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.4	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Diadinamica Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 4,25	3.780	€ 16.065,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.5	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 6,80	1.067	€ 7.255,60
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.6	ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DELLA MANO O DEL VISO. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 5,65	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.7	ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 4,60	3.034	€ 13.956,40
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.8	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 2,85	13.075	€ 37.263,75
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.39.9	ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 3,45	3.331	€ 11.491,95
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO - SOSTITUISCE PREST. 93.39.2. (Ciclo di 10 sedute di 45 minuti ciascuna)	€ 22,80	796	€ 18.148,80
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.40.3	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Interferenziale, galvanica Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	€ 5,15	2.954	€ 15.213,10
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.40.4	ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	€ 5,65	5.184	€ 29.289,60
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	93.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE. Terapia delle attività della vita quotidiana Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	€ 9,25	0	€ 0,00
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	99.99.2	LASERTERAPIA ANTALGICA. A scansione più manipolo: (ciclo di dieci sedute di 20 minuti ciascuna)	€ 8,55	444	€ 3.796,20
56.Medicina fisica e riabilitazione – recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA - SOSTITUISCE PREST. 99.99.1. (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	€ 4,60	16.937	€ 77.910,20
TOTALE			-	140.913	€ 1.410.012,30

Rapporto 1 Visita : 6 Prestazioni con ausilio di dispositivi medicali

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda ULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.